

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/267 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2015) 738]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato. I trattamenti pertinenti mirano ad eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici e alla situazione zoonosanitaria nel paese terzo o in parti del paese terzo. La parte 4 stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto.
- (3) Il Giappone non è elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione. Tuttavia il Giappone ha chiesto di essere inserito in tale elenco per i prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti).
- (4) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione di carni fresche nell'Unione. In forza di tale regolamento le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se provengono dai paesi terzi, territori o loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e se conformi alle condizioni pertinenti stabilite dalla legislazione dell'Unione.
- (5) Il Giappone è elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le partite di carni bovine fresche. Si riconosce pertanto nella legislazione dell'Unione che il Giappone offre sufficienti garanzie in materia di salute degli animali per tali partite. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie bovina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento generico «A» di cui alla parte 4 di tale allegato.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).



- (6) Nel 2014 il Giappone ha notificato all'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 in allevamenti presenti sul suo territorio. Il Giappone ha imposto una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Casi di HPAI del sottotipo H5 sono stati inoltre confermati tra gli uccelli selvatici sul territorio giapponese in diverse occasioni. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da pollame, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui alla parte 4 di tale allegato.
- (7) Il Giappone notifica all'OIE i focolai di malattie degli animali della specie suina e la situazione epidemiologica è favorevole in tale paese terzo per quanto riguarda le malattie cui sono sensibili i suini e per le quali le garanzie devono essere certificate in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010. È quindi opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite provenienti da tale paese terzo di prodotti ottenuti da animali della specie suina, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui alla parte 4 di tale allegato.
- (8) Conseguentemente l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificato al fine di autorizzare l'introduzione nell'Unione dei prodotti ottenuti da animali domestici delle specie bovina e suina, artiodattili di allevamento, pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) provenienti dal Giappone.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione




ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la seguente voce relativa al Giappone è inserita fra la voce relativa all'Islanda e quella relativa al Kenya:

«JP	Giappone	A	XXX	B	XXX	D	XXX									
-----	----------	---	-----	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

15CE0561



DECISIONE (UE) 2015/268 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ⁽¹⁾, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione («protocollo»).
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- (3) L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale stabilito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
- (4) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe applicarsi a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione, con riserva della conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 143 del 30.5.2006, pag. 2.

